Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

ALLEGATO C

Procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali all'interno delle Aree riservati al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile anno 2026

Personale ammesso alle progressioni economiche all'interno delle Aree

Sono ammessi alle procedure selettive per l'attribuzione dei differenziali stipendiali delle Aree per l'anno 2026 tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in possesso alla data del 1° gennaio 2026 dei requisiti in atto indicati, in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, alla data di scadenza del bando di selezione, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione.

Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2026 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate, e che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2025 il requisito della permanenza nei tre anni nell'area di appartenenza.

A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa, o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f), del CCNL 2019/2021 (Codice disciplinare), al rimprovero scritto o i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti con ciascun criterio preso in considerazione.
Il punteggio complessivo massimo da attribuire è pari 120 punti così ripartiti:
48 punti in base al criterio sub. 1);
36 punti in base al criterio sub. 2);
36 punti in base al criterio sub. 3).

Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 5% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti sub 2) e sub 3); In ogni caso, anche per effetto di tale maggiorazione, il punteggio finale complessivo non può superare il limite massimo di 120 punti.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi e per la formazione delle graduatorie che seguono sono elaborati in conformità con l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni centrali 2025-2027.

ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI OPERATORI

1) 40% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA MEDIA DELLE TRE VALUTAZIONI ANNUALI CONSEGUITE NEL TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025 O ULTIME TRE DISPONIBILI IN ORDINE CRONOLOGICO - MAX 48 PUNTI

a. Giudizio eccellente 48 punti;
b. Giudizio ottimo 46 punti;
c. Giudizio adeguato 44 punti;
d. Giudizio non valutato 43 punti;

2) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA - MAX 36 PUNTI

Il punteggio è calcolato sulla base del servizio di ruolo effettivamente prestato nell'Area di operatore e nelle corrispondenti Area prima e Area A ed è ripartito in due componenti cumulabili, fermo restando il tetto massimo insuperabile di 36,00 punti complessivi:

a. Servizio prestato presso l'Amministrazione civile dell'interno:
   i. da 1 a 10 anni: Punti 2 per ciascun anno;
   ii. da 11 a 20 anni: Punti 1 per ciascun anno;
   iii. da 21 anni: Punti 0,30 per ciascun anno;
b. Servizio di ruolo prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni:
   i. punti 0,30 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DA CAPACITA' CULTURALI ACQUISITE - MAX 36 PUNTI

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- Diploma d'istruzione secondaria di primo grado 29 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale 30,5 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 32 punti;
- Diploma universitario - Laurea triennale 34 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale 36 punti;

ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ASSISTENTI

1) 40% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA MEDIA DELLE TRE VALUTAZIONI ANNUALI CONSEGUITE NEL TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025 O ULTIME TRE DISPONIBILI IN ORDINE CRONOLOGICO - MAX 48 PUNTI

a. Giudizio eccellente 48 punti;
b. Giudizio ottimo 46 punti;
c. Giudizio adeguato 44 punti;
d. Giudizio non valutato 43 punti;

2) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA - MAX 36 PUNTI

Il punteggio è calcolato sulla base del servizio di ruolo effettivamente prestato nell'Area degli assistenti e nelle corrispondenti Area seconda e Area B, nonché nell'area inferiore (Area degli operatori, Area prima e Area A) ed è ripartito in due componenti cumulabili, fermo restando il tetto massimo insuperabile di 36,00 punti complessivi:

a. Servizio prestato presso l'Amministrazione civile dell'interno:
   i. da 1 a 10 anni: Punti 2 per ciascun anno;
   ii. da 11 a 20 anni: Punti 1 per ciascun anno;
   iii. da 21 anni: Punti 0,30 per ciascun anno;
b. Servizio di ruolo prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni:
   i. punti 0,30 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DA CAPACITA' CULTURALI ACQUISITE (MAX 36 PUNTI)

Viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio non vengono sommati.

- Diploma d'istruzione secondaria di primo grado 29 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale 31 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 33 punti;
- Diploma universitario - Laurea triennale 34,5 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale 36 punti.

ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELL'AREA DEI FUNZIONARI

1) 40% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA MEDIA DELLE TRE VALUTAZIONI ANNUALI CONSEGUITE NEL TRIENNIO 2023 - 2024 - 2025 O ULTIME TRE DISPONIBILI IN ORDINE CRONOLOGICO - MAX 48 PUNTI

a. Giudizio eccellente 48 punti;
b. Giudizio ottimo 46 punti;
c. Giudizio adeguato 44 punti;
d. Giudizio non valutato 43 punti.

2) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DALLA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA - MAX 36 PUNTI

Il punteggio è calcolato sulla base del servizio di ruolo effettivamente prestato nell'Area dei funzionari e nelle corrispondenti Area terza e Area C, nonché nell'area inferiore (Area degli assistenti, Area seconda e Area B, Area degli operatori, Area prima e Area A) ed è ripartito in due componenti cumulabili, fermo restando il tetto massimo insuperabile di 36,00 punti complessivi:

a. Servizio prestato presso l'Amministrazione civile dell'interno
   iv. da 1 a 10 anni: Punti 2 per ciascun anno;
   v. da 11 a 20 anni: Punti 1 per ciascun anno;
   vi. da 21 anni: Punti 0,30 per ciascun anno;
b. Servizio di ruolo prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni
   ii. punti 0,30 per ciascun anno di servizio di ruolo svolto in amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno.

3) 30% DEL PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO DERIVANTE DA CAPACITA' CULTURALI ACQUISITE - MAX 36 PUNTI

Il punteggio complessivo relativo ai titoli previsti da questo criterio selettivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti nella sezione 3a) e nella sezione 3b).

3a) TITOLI DI STUDIO (MAX 34 PUNTI)

Nella categoria 3a) viene valutato il titolo di studio di livello più elevato. I punteggi attribuiti ai titoli di studio nella predetta categoria non vengono sommati.

- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi triennale 28 punti;
- Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi quadriennale o quinquennale 30 punti;
- Diploma universitario e laurea di primo livello non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo posseduto 31 punti;
- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale non richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo posseduto 32,5 punti;
- Laurea di primo livello e diploma universitario richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo posseduto 32,5 punti;

- Diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale richiesti per l'accesso dall'esterno al profilo posseduto 34 punti.

3b) TITOLI POST LAUREAM (fino ad un massimo di 2 PUNTI)

- Master universitario di primo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute attinente per materia al profilo posseduto 0,50 punti;
- Master universitario di secondo livello rilasciato da Università legalmente riconosciute o diplomi rilasciati da Scuole di specializzazione di Università legalmente riconosciute 1 punto;
- Abilitazioni professionali attinenti per materia al profilo posseduto 1 punti;
- Titolo di dottore di ricerca per materia attinente al profilo posseduto 1,50 punti.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

A parità di punteggio costituiscono **titolo preferenziale**:

a. l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
b. il titolo di studio più elevato;
c. in via residuale, qualora permanga la parità anche a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), la minore età anagrafica.

Circa il punteggio attinente alla voce "**valutazioni individuali**" si fa riferimento alla media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una o più delle annualità. Nei casi in cui non fosse possibile ricorrere alle precedenti valutazioni si attribuisce il punteggio corrispondente a giudizio non valutato ove tale fattispecie riguardi tipologie previste per legge; il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Circa il punteggio attinente alla voce "**titoli di studio**" nell'ambito per l'Area dei funzionari sono valutabili anche i titoli di studio dichiarati equipollenti in base all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati ai titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno nel profilo professionale posseduto in base ai decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011.

Per i titoli di studio conseguiti presso Università e Istituti di istruzione universitaria esteri i dipendenti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, trasmettere il provvedimento di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa vigente rilasciato dall'autorità competente. Sono ammessi con riserva i titoli di studio per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, sia stata presentata istanza di riconoscimento dell'equivalenza. Sarà cura del candidato specificare nella domanda gli estremi del provvedimento di riconoscimento o l'istanza di riconoscimento dell'equivalenza.

Circa il punteggio attinente alla voce "**esperienza professionale**" al fine di valorizzare lo slancio e l'apprendimento iniziale, il punteggio è attribuito a scaglioni degressivi in base all'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 2025 rispettivamente:

nell'Area di operatore e nelle corrispondenti Area prima e Area A;

nell'Area degli assistenti e nelle corrispondenti Area seconda e Area B, nonché nell'area inferiore (Area degli operatori, Area prima e Area A);

nell'Area dei funzionari e nelle corrispondenti Area terza e Area C, nonché nell'area inferiore (Area degli assistenti, Area seconda e Area B, Area degli operatori, Area prima e Area A).

Per l'applicazione degli scaglioni di cui al criterio 2) delle rispettive Aree, si considera l'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 2025, computando gli anni interi di servizio con i relativi

coefficienti annuali (punti 2 per i primi 10 anni; punti 1 dall'11° al 20° anno; punti 0,30 dal 21° anno) e valorizzando le eventuali frazioni di anno su base mensile, secondo lo scaglione di appartenenza del periodo residuo: punti 0,167 per ciascun mese (entro i primi 10 anni); punti 0,083 per ciascun mese (dall'11° al 20° anno); punti 0,025 per ciascun mese (dal 21° anno). Parimenti, per l'eventuale servizio prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni (0,30 punti per anno intero), le eventuali frazioni di anno vengono valorizzate a punti 0,025 per ciascun mese. Il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001 e agli articoli da 40 a 43 del CCNL del Comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Non si computano i periodi di servizio prestati, in coerenza con le disposizioni vigenti al tempo dello svolgimento, con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi, LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato.

Il servizio prestato come militare di leva - laddove svolto in coerenza con le disposizioni all'epoca vigenti - si computa solo se svolto, in posizione di aspettativa o congedo, successivamente all'assunzione in servizio.

Ai fini del computo dell'"esperienza professionale" per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2023, 2024 e 2025 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie non usufruiscono delle preferenze e precedenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle ulteriori normative regolanti la materia.